



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

Prot. n. **41992** del **29 maggio 2020**

Ordinanza n. **225**

ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA 2020 PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS

IL SINDACO

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

VISTO il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 105;

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999 recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25.06.1999 e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.2001, n. 1161 come integrata con le deliberazioni n. 425 del 15.04.2002 e n. 373 del 24.04.2003, concernente le "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali per l'utilizzazione turistico ricreativa";

VISTA la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;

VISTA la legge del 15.12.2011, n. 217 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;

VISTA la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA la vigente Ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 258 Prot. 49221 del 28.05.2019;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ", convertito con modificazioni dalla L. 05.03.2020, n. 13;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, dell'8.03.2020, dell'11.03.2020 del 22.03.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020, n. Z00004 dell'8.03.2020, n. Z00005 del 09.03.2020, n. Z00006 del 10.03.2020, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto-Legge 16.05.2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, e l'allegato n 17, "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.05.2020 (20/81/CR01/COV19) Nuovo coronavirus SARS-CoV2 e le relative schede tecniche, e in particolare le schede ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione), RISTORAZIONE, STRUTTURE RICETTIVE, PISCINE;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19.05.2020, n. Z00042, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Documento Tecnico sull'analisi del rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, redatto nel mese di maggio 2020 dall'INAIL;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Civitavecchia sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia;

RITENUTO necessario aggiornare la disciplina dell'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, definire le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio Covid19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio, stabilendo termini,

criteri e modalità di svolgimento delle varie attività sull'arenile, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Civitavecchia;

INFORMATE le locali organizzazioni di imprese balneari, le associazioni commerciali e di categoria

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

Articolo 1) Disposizioni generali

1) La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Civitavecchia ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

2) La presente ordinanza contiene disposizioni per l'applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19, per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2020 ed opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di attività nautica e del diportismo, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dall'Autorità Marittima e da organi Statali o Regionali, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

3) E' fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno di tutte le aree demaniali marittime in concessione per finalità turistico ricreativo di cui al Regolamento Regionale n. 19/2016 e in particolare all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere con servizi e nelle spiagge libere oggetto di affidamento in Convenzione, unitamente all'ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28.04.2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Articolo 2) Stagione balneare

1) La stagione balneare è compresa dal 29 maggio 2020 al 30 settembre 2020.

2) L'apertura al pubblico delle strutture turistico-ricreative insistenti sul demanio marittimo e la fruizione delle spiagge dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2020 e terminare non prima del 15 settembre 2020, nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, assicurando il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58 del 28.04.2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

3) Le strutture balneari nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2020, debbono garantire l'utilizzo e la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione demaniale e/o della convenzione ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

4) Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, esclusivamente per fini elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo le indicazioni di cui ai successivi punti 4.6) - 4.7) e 4.8).

5) Resta, in ogni caso, obbligatoria l'applicazione delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 previste per legge e di seguito riportate

Città di Civitavecchia – Ufficio Segreteria del Sindaco

Piazza Pietro Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590 278 / 276 / 204

Email: segreteria sindaco@comune.civitavecchia.rm.it – PEC comune.civitavecchia@legalmail.it

Articolo 3) Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del comune di Civitavecchia, E' VIETATO:

1) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;

2) lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima e/o convenzione per la gestione di spiagge libere con servizi, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;

3) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere con servizi e/o spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

E' inoltre espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all'arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all'accesso al mare o alla spiaggia, al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale;

5) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi;

6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza e a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e i veicoli preposti alle operazioni di scarico e carico per fornitura merci agli stabilimenti balneari, chioschi/bar, ecc. per il solo tempo strettamente necessario. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata con veicoli in sosta solo su aree demaniali marittime carrabili esterne agli arenili;

7) la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.

8) Non è consentita alcuna forma di aggregazione che possa creare assembramenti come il ballo, eventi e feste danzanti, e qualsiasi altra attività che favorisca raggruppamenti rientranti nel medesimo target con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma.

9) durante la stagione balneare, condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che in spiagge appositamente destinate a tale utilizzo.

Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che devono

comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;

10) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

11) esercitare attività commerciali ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio;

12) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kit-surf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia che dovranno comunque, una volta autorizzate, essere svolte nel rispetto dei protocolli e delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19;

13) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;

14) abbandonare sulle spiagge del litorale buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica;

15) gettare i mozziconi dei prodotti da fumo sugli arenili e in mare;

16) distendere o tinggiare reti;

17) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti;

18) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

19) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio;

20) pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale;

21) posizionare gavitelli e/o corpi morti di ormeggio senza specifica concessione;

22) esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 6:00 e le ore 20:00, con esclusione delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con idonea segnaletica;

Limitatamente al periodo della stagione balneare, in ogni caso, è vietata l'immissione in mare, attraverso la modalità definita pastura, della larva di mosca carnaria conosciuta come "Bigattino" o organismi similari.

Articolo 4) Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

4.1) Disciplina Generale degli arenili

1) Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità. L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante ecc) sarà disciplinata dalla normativa commerciale vigente per il commercio.

L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso e, se previsto, di steward da spiaggia per garantire il distanziamento sociale, va dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.

Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l'intera durata dell'orario di balneazione ovvero, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario di balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per garantire la turnazione degli stessi.

2) I concessionari e/o i gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza e quella di sicurezza emanata dall'Autorità Marittima, la concessione demaniale o la convenzione di affidamento della spiaggia libera ed apposito cartello, in plurilingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali situazioni di pericolo sugli orari di balneazione, sui servizi offerti, sulle tariffe applicate, ed ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta. Inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare in concessione e/o della spiaggia libera in convenzione deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione e la tipologia dei servizi offerti secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Regionale n. 19/2016.

E' altresì obbligo esporre idonea cartellonistica indicante una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da infezione covid-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

3) Il concessionario e/o i gestori in convenzione dovranno curare durante la stagione estiva la perfetta manutenzione e pulizia delle aree demaniali marittime e dello specchio acqueo antistante. Dovranno altresì provvedere alla pulizia dell'arenile anche per 50 metri a destra e a sinistra dei limiti delle aree in concessione non affidate a terzi.

Il concessionario / gestore in convenzione dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica, indifferenziata e vetro ecc.). In tal senso, è fatto obbligo ai titolari degli stabilimenti e/o gestori di spiagge libere con servizi e/o spiagge libere in convenzione di rifornire le strutture ricettive anche di appositi cestini getta rifiuti dedicati allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale dei clienti. Gli stessi devono essere mantenuti in ordine e svuotati regolarmente. Si dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari nel rispetto del calendario di raccolta.

4) Le zone in concessione e/o gestite in convenzione possono essere delimitate – ad eccezione della fascia dei 5 metri dalla battigia – in senso normale alla battigia stessa, con paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 0,90;

5) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari / gestori in convenzione dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione e/o in gestione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

6) I concessionari dovranno assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che

intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste e previo rispetto delle regole imposte dallo stabilimento per la gestione delle misure di Sicurezza previste per il contenimento della diffusione del virus COVID-19

Per una corretta informazione, i concessionari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti un cartello che informi sul libero e gratuito accesso e transito all'interno delle aree demaniali in concessione per il raggiungimento della battigia.

7) Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito oggetto di affidamento in convenzione debbono essere organizzati in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e per l'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso); gli stessi, devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili. E' fatto obbligo ai concessionari e ai gestori di spiagge libere con servizi, ai fini dell'integrazione delle persone con mobilità ridotta, di dotarsi e mettere a disposizione gratuitamente appositi ausili speciali adatti alla balneazione (sedie Job).

8) I titolari di concessione demaniale di specchi acquei per l'ormeggio di piccoli natanti che non hanno in concessione sufficienti ambiti per delimitare i corridoi di lancio, devono presentare istanza di autorizzazione al Comune di Civitavecchia, prima dell'inizio della stagione estiva, per l'installazione "stagionale" di "corridoi di lancio" che interessino specchi acquei limitrofi a quelli già in concessione secondo quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con l'Ordinanza di Sicurezza balneare.

9) Qualora, per ragioni di ripristino della fruibilità delle strutture ed a tutela della sicurezza pubblica, fosse necessaria la sistemazione dell'arenile compromesso da condizioni meteo marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici, a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00, ovvero, al di fuori della stagione balneare, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

L'uso di mezzi meccanici, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto ad anticipata comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale ed alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia senza le prescritte autorizzazioni di legge.

10) Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.)

11) Lo smaltimento delle alghe (posidonia, ecc.) deve essere effettuato previa autorizzazione del competente Servizio comunale (Ufficio Ambiente).

4.2) Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle strutture balneari

Ai concessionari e ai gestori in convenzione di stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi, al personale e ai clienti fruitori degli arenili vengono impartite le seguenti disposizioni quali misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19:

1) Il layout complessivo della spiaggia disponibile dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione dell'accoglienza massima dello stabilimento balneare, spiaggia libera con servizi in convenzione in termini di sostenibilità, nell'ottica della prevenzione dell'affollamento, con la

finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull'arenile.

2) per favorire un accesso contingentato si consiglia la prenotazione, anche per fasce orarie, utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un'agevole registrazione degli utenti, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.

3)) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C;

4) i gestori devono provvedere ad informare opportunamente i clienti e il proprio personale sulle misure di prevenzione adottate per l'emergenza covid-19 con le forme e le modalità di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei propri locali apposita cartellonistica informativa plurilingue che indichi i comportamenti da tenere in spiaggia, nei luoghi chiusi e in acqua. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

5) i clienti che entrano nei locali e nelle spiagge degli stabilimenti balneari, nelle spiagge libere con servizi, nelle spiagge libere gestite in convenzione e comunque in ambiti demaniali marittimi in concessione per finalità turistiche ricreative di cui al Regolamento regionale n. 16/2019, devono indossare la mascherina fino al raggiungimento della propria postazione e analogamente all'uscita e ogni volta che usufruiranno dei percorsi, degli spazi comuni e dei servizi;

6) al fine di evitare code o assembramenti alle casse, dovrà essere favorito l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani;

7) i percorsi di entrata e uscita, ove possibile, dovranno essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza;

8) mettere a disposizione dei clienti e del personale, i prodotti igienizzanti posizionandoli in più punti e soprattutto agli ingressi;

9) garantire il corretto distanziamento sociale e interpersonale di almeno un metro negli spazi aperti e nei luoghi chiusi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. I genitori devono garantire la vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze;

10) la zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti.

11) la distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramente organizzata prevedendo un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

12) tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, stuoie, asciugamani), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri;

13) si raccomanda l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;

14) dovranno essere valutate le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento;

15) al fine di agevolare il distanziamento si raccomanda preventivamente di individuare una segnaletica utile al posizionamento in sicurezza dei fruitori. Ove possibile, al fine di favorire il contingentamento degli spazi, si suggerisce una mappatura – anche con delimitazione delle postazioni - che potrà essere codificata per permettere agli utenti un agevole e rapido posizionamento delle attrezzature al fine di evitare assembramenti;

16) tenuto conto della tipologia di alcune spiagge libere con servizi e di alcune spiagge libere gestite in convenzione, prettamente in ciottoli, è consentito in emergenza covid-19 il pre-posizionamento sugli arenili dei soli basamenti porta ombrelloni;

17) E' obbligo effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, ecc. e comunque deve essere assicurata dopo la chiusura dell'impianto. E' fatto obbligo di provvedere alla sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro.

Deve essere garantita la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

18) Le aree giochi per bambini devono essere delimitate ed individuate indicando, con apposita cartellonistica, il numero massimo dei bambini consentito all'interno dell'area, rispettando la distanza sociale prevista per legge. Le attrezzature e i giochi eventualmente presenti nell'area gioco devono essere sanificati e disinfettati periodicamente, garantendo la sicurezza igienico sanitaria;

19) Le attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti e non permettano il rispetto del distanziamento interpersonale sono vietati.

Sono consentiti gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (wind surf, kit-surf, attività subacquea, balneazione da natanti), possono essere praticati ma sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. L'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metri.

Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach volley, beach soccer) sarà necessario rispettare le specifiche disposizioni delle istituzioni competenti.

In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc);

20) Non sono consentiti intrattenimenti danzanti ed eventi musicali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.

4.3) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e per la gestione delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016

1) Oltre a quanto previsto nei precedenti punti 4.1) e 4.2), i concessionari o gestori di stabilimenti balneari e i soggetti titolari della gestione delle spiagge libere con servizi e

delle spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Per l'esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere deve essere presentata al Comune di Civitavecchia la Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA)

I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura/funzionamento delle strutture balneari

2) Ogni stabilimento balneare, e/o spiaggia libera con servizi, e/o spiaggia libera affidata in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, deve essere dotato/a di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte.

3) Presso ogni stabilimento balneare, e/o spiaggia libera con servizi, e/o spiaggia libera affidata in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, provvisto di collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso. Al suo interno deve essere custodito il materiale di primo soccorso come indicato dall'Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e un defibrillatore semiautomatico esterno.

4) Il concessionario / gestore di stabilimenti balneari, gestore di spiaggia libera con servizi in convenzione, gestore di spiaggia libera in convenzione, ancorché formalmente elioterapica, di cui sia possibile accedere direttamente al mare, è tenuto ad organizzare ed assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite con Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

5) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti Autorità, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

7) Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico, ovvero il concessionario dovrà, verificata la copertura del segnale, garantire e informare l'utenza della disponibilità pubblica di un proprio telefono mobile, per chiamate di emergenza (Servizio 112/118 – emergenza Guardia Costiera 1530 – Capitaneria di Porto Civitavecchia 0766/1943420 Vigili del Fuoco 112/115 - Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo 0766/5911 - Camere Iperbariche Policlinico Umberto 1° di Roma 06/4463101-02-11).

8) I concessionari, o gestori, hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili.

9) I concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione sono tenuti ad effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar,

ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune. L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante ecc) sarà disciplinata dalla normativa commerciale vigente per il commercio;

10) Ai concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione si raccomanda la riduzione o la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica nell'ambito delle loro attività al fine di ridurre e/o eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna.

4.4) Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle strutture balneari per l'esercizio delle attività di somministrazione di pasti e bevande

I concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione per l'esercizio delle attività di somministrazione di pasti e bevande, sono tenuti a rispettare le norme di prevenzione del virus COVID-19, in particolare:

- 1) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- 2) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- 3) rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- 4) negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tale attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- 5) negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute;
- 6) laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- 7) i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- 8) la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- 9) la consumazione a buffet non è consentita;
- 10) il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);
- 11) favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;

12) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;

13) i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo;

14) al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;

4.5) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 4.2 i concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di spiagge libere con servizi devono rispettare le seguenti prescrizioni.

1) Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

Tutta l'area dello stabilimento balneare o l'area destinata a spiaggia libera con servizi a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza, fermo restando che il ripascimento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dagli Uffici comunali e/o Enti sovraordinati ai sensi di ulteriori vincoli di legge.

2) I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Azienda USL per il rilascio del nulla osta sanitario.

I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera con servizi.

A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.

3) I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti, devono essere puliti e disinfettati prima dell'apertura delle attività : tale operazione deve essere debitamente certificata.

Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi) devono essere approvvigionati con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Azienda USL per il rilascio del N.O. sanitario.

4) Le piscine devono essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo: l'ingresso deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi.

Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza disposta dall'Ente preposto (Azienda USL) dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca.

5) E' vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

4.6) Apertura stagionale

1) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate dal Comune di Civitavecchia in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 devono essere aperti nel periodo indicato nel precedente art. 2 (dal 29 maggio al 30 settembre) - l'apertura

è richiesta obbligatoriamente dal 15 giugno al 15 settembre con completo allestimento di tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima/convenzione e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura.

2) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere stagionali e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti al di fuori della stagione balneare nel rispetto delle condizioni riportate nei successivi punti 4.7) e 4.8)

4.7) Apertura per fini elioterapici

1) Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi tra il 1° e il 30 aprile e tra il 1° e il 30 ottobre, previa motivata istanza scritta al Comune.

2) Nell'istanza dovrà essere comunicato il periodo in cui si intende effettuare l'attività di elioterapia, nonché i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti al pubblico.

3) In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

4) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuati, dovranno rimanere aperti almeno per 4 (quattro) giorni la settimana, con orario minimo dalle 10:00 alle ore 16:00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e nel pieno rispetto di tutte le misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 richiamate nella presente Ordinanza.

5) Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con un numero minimo, a discrezione del concessionario/convenzionante, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

6) Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1° marzo; le operazioni di smontaggio devono essere concluse entro il 30 novembre.

7) Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, sarà cura dei concessionari/convenzionanti valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura

l'eventuale presenza di utenti. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti e le spiagge libere oggetto di convenzione potranno essere chiuse al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario/convenzionante dovrà in tal caso comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura.

4.8) Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i.

1) Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 il Comune di Civitavecchia ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

2) Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente:

a) elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.;

b) programma di iniziative, eventi ed attività per la stagione invernale che si intendono promuovere, volto a realizzare attività ricreative o progettualità turistiche, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, che l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare sulla base di criteri di diversificazione dell'offerta turistica e di compatibilità con il titolo concessorio, da svolgersi nel periodo 01 novembre / 30 aprile, di cui almeno uno dedicato alle festività natalizie, fermo restando il rispetto delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19;

c) calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo novembre-aprile.

3) L'autorizzazione alla destagionalizzazione, per l'estensione dell'uso dell'area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti, nonché al formale impegno alla pulizia ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali marittime interessate sia di quelle limitrofe per un fronte mare di mt. 50 a ds e a sn dell'area in concessione.

4.9) Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle spiagge libere

1) Per quanto riguarda le spiagge libere non gestite in Convenzione, il Comune di Civitavecchia provvederà a segnalare con opportuna cartellonistica le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione da Covid-19.

2) Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone sarà garantita la presenza di un di uno Steward di spiaggia che fornirà le corrette indicazioni ai fruitori delle spiagge libere sul corretto posizionamento degli ombrelloni;

3) Gli utenti delle spiagge libere dovranno rispettare il distanziamento sociale tra gli ombrelloni, lettini e asciugamani, seguendo le stesse regole previste per gli stabilimenti balneari;

4) Il Comune di Civitavecchia provvederà nell'arco della stagione balneare a effettuare interventi di pulizia delle spiagge libere;

5) In considerazione della mancanza di assistenti ai bagnanti, sulle spiagge libere saranno posizionati, a cura del Comune di Civitavecchia, un idoneo numero di cartelli con le seguenti diciture in plurilingue:

"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (metri 200 dalla battigia) NON SEGNALATO"

"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

Articolo 5) Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

1) L'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di regolare autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

Il controllo dell'attività è demandato al Comando di Polizia locale e/o alle altre Forze dell'Ordine.

2) L'esercizio del commercio di prodotti alimentari e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree demaniali devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e/o dei manufatti utilizzati per lo svolgimento dell'attività commerciale, di sicurezza e, ove previsto, di prevenzione incendi.

Articolo 6) Disposizione finale

1) In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, gestione in convenzione di spiagge libere con servizi e spiagge libere, sedi di società, colonie, depositi imbarcazioni, chioschi/bar, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

Articolo 7) Osservanza del dispositivo - Pubblicità ed entrata in vigore

1) Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n. 258 Prot. 49221 del 28.05.2019 emanata dal Comune di Civitavecchia e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

3) Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981.

4) La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

Articolo 8) Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

1) A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche il personale soccorritore, dando tutte le informazioni possibili, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se è stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

AVVISI

BANDIERA ROSSA: – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

BANDIERA GIALLA: – forti raffiche di vento.

NUMERI EMERGENZE

Numero unico emergenza 112

Emergenza sanitaria 118

Guardia Costiera 1530

Capitaneria di Porto Civitavecchia 0766/1943420

Vigili del Fuoco 112/115

Polizia Municipale 800-633444

Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo 0766/5911

Camere Iperbariche Policlinico Umberto 1° di Roma 06/4463101-02-11

DM

IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco